

N 5 3 notificati con urgenza!

Service

Avv. Paola Saladino - pec paolasaladino88@pecavvpa.it - email paolasaladino88@libero.it -
Avv. Simona Saladino - pec simonasaladino@pecavvpa.it - email simona.saladino@virgilio.it -
Dott.ssa Manuela Provenzano - via M.se di Villabianca n. 175 - tel./fax 091305260

Il sottoscritto avv. Paola Saladino dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, Il comma C.A.D. che il presente ricorso è copia informatica dell'originale documento analogico in suo possesso

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO
RICORSO

012896
ORIGINALE

Dei dott.ri Di Giovanni Marco, c.f. DGVMRC83P28G273M, nato a Palermo il 28.09.1983 ed ivi residente nella via Brigata Aosta n. 2/C, e Andrea Varrica, c.f. VRRNDR95M31G273O, nato a Palermo il 31.08.1995 ed ivi residente a Passaggio Di Stefano Giuseppe n. 1, entrambi rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Saladino (c.f. SLDPLA88C70G273K; email paolasaladino88@libero.it; pec paolasaladino88@pecavvpa.it; tel./fax 091305260) e Simona Saladino (c.f. SLDSMN85E51G273M; email simona.saladino@virgilio.it; pec simonasaladino@pecavvpa.it; tel./fax 091305260) presso il cui studio legale sito in Palermo nella via M.se di Villabianca n. 175 eleggono domicilio giusta procura rilasciata in calce al presente atto

URGENTE 05/12/17
012024/404
D. GIOVANNI
M. VARRICA
P. SALADINO
S. SALADINO

-ricorrenti-

CONTRO

-il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n. 81 è *ope legis* domiciliato;

-l'Università degli Studi di Palermo, in persona del rettore *pro tempore*, c.f. 80023730825, part. iva 00605880822, con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

-della dott.ssa Maria Cavallaro, c.f. CVLMRA87B56G273R,
nata a Palermo il 16.02.1987 ed ivi residente in Palermo nella via
F. Brunelleschi n. 56

-controinteressato-

**PER L'ANNULLAMENTO *IN PARTE QUA*, PREVIA
CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
(SOSPENSIONE)**

-della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli resa
pubblica il giorno 11 ottobre 2017, doc. 9, poi modificata in
quanto sottoposta a rivalutazione e resa pubblica il giorno 27
ottobre 2017, doc. 10, mediante pubblicazione sul sito internet
<http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/> per
l'ammissione al Concorso di Laurea Magistrale – Classe LM-
SNT/01 – in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (codice 2153)
per un contingente di n. 40 (quaranta) posti, più n. 2 (due) posti
riservati a cittadini non comunitari non residenti in Italia per
l'anno accademico 2017/2018 (bando decretato con Decreto
Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017)
**nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti numero 7
punti spettanti a coloro che avessero conseguito un diploma
di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse del bando** essendosi entrambi i predetti ricorrenti
iscritti al concorso in argomento con la riserva di conseguire il
predetto titolo entro la data indicata nel bando (28 dicembre
2017), facoltà quest'ultima che espressamente veniva
riconosciuta dal suddetto bando all'art. 3, così come modificato a
seguito del Decreto Rettorale n. 2561/2017, protocollo n. 67384

del 19.09.2017 e, **conseguentemente, ha attribuito ad entrambi i predetti ricorrenti un punteggio inferiore a quello loro spettante** tale da non consentirgli l'accesso e la relativa immatricolazione al predetto corso di laurea magistrale;

-della graduatoria di merito, promulgata con Decreto Rettorale, resa nota il 27 ottobre 2017, mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/>, doc. 10, sempre relativa all'ammissione al predetto corso di laurea magistrale e sempre **nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti numero 7 punti spettanti a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse del bando**, sempre per essersi entrambi, si ribadisce, iscritti al concorso con la riserva di conseguire il predetto titolo entro la data, indicata nel bando, del 28 dicembre 2017, facoltà quest'ultima che, come già sopra indicato, espressamente veniva riconosciuta dal suddetto bando all'art. 3, così come modificato a seguito del Decreto Rettorale n. 2561/2017, protocollo n. 67384 del 19.09.2017 e, **conseguentemente, ha attribuito ad entrambi i predetti ricorrenti un punteggio inferiore a quello loro spettante** tale da non consentirgli l'accesso e la relativa immatricolazione al predetto corso di laurea magistrale;

-di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo nei confronti degli odierni ricorrenti;

nonché

per la **condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente**, del danno ingiusto subito dai ricorrenti per effetto dei provvedimenti impugnati ex art. 30 c.p.a., **ordinando l'ammissione dei ricorrenti e la loro relativa immatricolazione** al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018.

IN FATTO

Con Decreto Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017, doc. 3, dell'Università degli Studi di Palermo veniva indetto il Concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018.

Il sopraindicato Decreto, in particolare, prevedeva all'art. 1, tra l'altro, un contingente di n. 40 (quaranta) posti, più n. 2 (due) posti riservati a cittadini non comunitari non residenti in Italia.

L'art. 4, inoltre, prevedeva, tra l'altro, che *“Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.*

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- *1 punto per ogni risposta esatta;*
- *meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;*
- *0 punti per ogni risposta non data....*

La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- *diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;*
- *diploma universitario....”*

Con successivo Decreto Rettorale n. 2561/2016, protocollo n. 67384 del 19.09.2017, doc. 4, **l'art. 3 del sopradetto Decreto** è stato parzialmente rettificato prevedendo tra l'altro che **“Possono iscriversi alla selezione i candidati non ancora in possesso del titolo; qualora siano ammessi al Corso di studio potranno immatricolarsi sotto la condizione di conseguire il titolo di primo ciclo entro il termine perentorio del 28 dicembre 2017”**.

A questo punto i ricorrenti, sulla base di apposita domanda di partecipazione rivolta al Magnifico Rettore, doc.ti 7 e 8, da effettuarsi esclusivamente *online*, venivano regolarmente ammessi a partecipare al suddetto concorso, con attribuzione al dott. Di Giovanni del codice di Pratica n. 1804446 ed al dott. Varrica del codice di Pratica n. 1787502, secondo le modalità ed i contenuti previsti dal Decreto Rettorale citato in cui era espressamente previsto che la valutazione dei titoli sarebbe dovuta avvenire secondo quanto disposto dal **Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 n. 645**, doc. 2.

Essi ricorrenti al momento della presentazione della domanda non avevano ancora conseguito la laurea (triennale) rispettivamente in infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) ed in ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) ma hanno conseguito tale titolo in data 09.11.2017 il dott. Di Giovanni, doc. 11, ed in data 27.11.2017 il dott. Varrica, doc. 12, quindi entrambi entro il 28

dicembre 2017, rispettando tutto quanto indicato nel bando di partecipazione al concorso.

I ricorrenti, così come altri loro colleghi che hanno partecipato al *test* 2017/2018 per l'ammissione al corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, **hanno confidato nel fatto di essere considerati quali aventi titolo, rispettivamente, della laurea (triennale) in infermieristica** (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) e **ostetricia** (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) e, quindi, **nel fatto di avere diritto all'attribuzione dei 7 punti**, posto che erano presenti tutte le condizioni, di fatto poi avveratesi, che gli stessi avrebbero conseguito il titolo entro la data indicata nel bando.

Tuttavia, tali punti non sono stati a loro ingiustamente attribuiti e per effetto dei provvedimenti impugnati, palesemente illegittimi, sono stati ingiustamente esclusi dal numero dei posti messi a disposizione dall'Università degli Studi di Palermo.

Infatti, il punteggio riportato in sede di prova degli odierni ricorrenti è stato erroneamente ed illegittimamente calcolato al netto dei 7 punti riconosciuti agli aventi titolo di un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, e precisamente in 47,5 il dott. Di Giovanni, che si è posizionato al n. 70 della graduatoria di merito, ed in 48,75 il dott. Varrica, che si è posizionato al n. 59 della graduatoria di merito, così impedendo ingiustamente l'immatricolazione degli stessi ricorrenti presso l'Università degli Studi di Palermo cui avevano diritto e titolo.

Si badi infatti che **applicando al punteggio ottenuto nelle prove i dovuti e meritati 7 punti** dell'avente titolo del diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, titolo, si ribadisce, effettivamente conseguito in data 09.11.2017 per il dott. Di Giovanni ed in data 27.11.2017 per il dott. Varrica, **il punteggio dei ricorrenti ammonta in realtà a 54.5 per il dott. Di Giovanni ed a 55.75 per il dott. Varrica.**

Ora, se solo si considera che rispetto alla impugnata graduatoria di merito i ricorrenti si sarebbero collocati, rispettivamente, in **posizione n. 32** il dott. Di Giovanni ed in **posizione n. 27** il dott. Varrica e che, quindi, avrebbero avuto entrambi pieno diritto di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018 che ha stanziato un contingente di **n. 40 (quaranta) posti per l'immatricolazione**, è agevole comprendere la palese illegittimità - nonché incostituzionalità - delle suddette graduatorie (quella della valutazione e rivalutazione dei titoli e, conseguentemente, quella di merito) le quali, non essendo state né annullate in sede di autotutela né corrette o rettifiche in senso soddisfacente per le ragioni dei ricorrenti, nonostante si badi l'amministrazione sia stata espressamente sollecitata in tal senso dal dott. Varrica, doc. 13, vengono impuginate per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, come rettificato con Decreto Rettoriale n. 2561/2017, protocollo n. 67384 del 19.09.2017, nella parte in cui afferma che "Possono

iscriversi alla selezione i candidati non ancora in possesso del titolo; qualora siano ammessi al Corso di studio potranno immatricolarsi sotto la condizione di conseguire il titolo di primo ciclo entro il termine perentorio del 28 dicembre 2017” e 4 del Decreto Rettoriale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29 agosto 2017, nella parte in cui afferma che “La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:

• *diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7”, nonché dell’art. 6 del D.M. del 10 agosto 2016 nella parte in cui afferma che “I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l’imparzialità di tutte le fasi del procedimento”.*

Dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 del Decreto Rettoriale n. 2379/2017, il primo così come successivamente modificato, si ricava che coloro che possedevano quale titolo un diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse avevano diritto al riconoscimento di n. punti 7 e che anche coloro che non avevano tale titolo, ma lo avessero conseguito entro il 28 dicembre 2017, potevano partecipare al concorso con riserva.

Dalla *ratio legis* sottesa agli articoli sopra richiamati è evidente che i 7 punti dovevano essere attribuiti anche a coloro che non avevano conseguito il titolo alla data del concorso ma,

come gli odierni ricorrenti, lo avrebbero conseguito entro la data del 28 dicembre 2017.

Ed invero altre amministrazioni hanno così espressamente previsto, cfr. *ex plurimis*, art. 7 del D.R. 2583 del 23 agosto 2017 relativo al bando dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel quale si evince chiaramente che *"ai candidati ammessi con riserva alla selezione, in quanto non ancora in possesso del diploma di laurea, saranno attribuiti punti 7"*, doc. 16.

Sul punto va evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza 6268/2005, ha affermato che *"il bando costituisce la legge speciale del procedimento le cui clausole"* vincolano l'Amministrazione, i concorrenti e la commissione di gara.

Ed invero una diversa soluzione viola palesemente gli stessi articoli del Decreto Rettorale in argomento, che non potrebbero prevedere diversamente, oltre che l'art. 6 del D.M. del 10 agosto 2016 n. 645 in tema di trasparenza e imparzialità in tutte le fasi del procedimento.

Ne consegue che del tutto illegittimamente l'Università degli Studi di Palermo ha ommesso, in sede di redazione e pubblicazione della graduatoria della valutazione e della rivalutazione dei titoli nonché in sede di redazione e pubblicazione della graduatoria di merito, di valutare i suddetti 7 punti a favore degli odierni ricorrenti e, pertanto, le graduatorie dovranno essere annullate *in parte qua* con attribuzione ai ricorrenti, innanzitutto, **nelle graduatorie della valutazione e rivalutazione dei titoli** di n. 7 punti ciascuno per avere entrambi ottenuto un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e,

conseguentemente, **nella graduatoria di merito** dell'attribuzione del punteggio di 54.5 per il dott. Di Giovanni cui ha titolo (p. 47.5 della prova + 7 punti per il possesso del titolo di diploma universitario) e del punteggio di 55.75 per il dott. Varrica cui ha ugualmente titolo (p. 48.75 della prova + 7 punti per il possesso del titolo di diploma universitario), modifica delle graduatorie e inserimento degli stessi ricorrenti tra gli aventi diritto all'immediata immatricolazione per l'anno accademico 2017/2018 presso l'Università degli Studi di Palermo, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153), anche considerato che i ricorrenti **con il calcolo esatto del punteggio loro conseguito** sarebbero dovuti essere collocati **nella posizione n. 32 il dott. Di Giovanni e nella posizione n. 27 il dott. Varrica, previa adozione della suddetta idonea misura cautelare di immatricolazione in sovrannumero.**

II) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 34 Cost., rispettivamente intesi come: "principi di logicità, proporzionalità, ragionevolezza, pertinenza e uguaglianza" e "legittimo affidamento del cittadino nello Stato" (art. 3); "buon andamento ed imparzialità della P.A." (art. 97); "principio di effettività del diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli" (art. 34).**

Il mancato riconoscimento ai ricorrenti di n. 7 punti, come censurato nel primo motivo di ricorso, individua un comportamento della P.A. che si pone in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro

ordinamento costituzionale e, in particolare, con i seguenti capisaldi:

A) “principi di logicità, proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, uguaglianza” (art. 3 Cost.).

Ed invero, sarebbe illogico nonché irrazionale, oltre ancora che palesemente **contraddittorio**, permettere ad alcuni candidati di partecipare come se avessero già conseguito un determinato titolo, seppur con riserva di conseguirlo entro una certa data, e non attribuirgli i punti consequenziali.

La ragionevolezza, del resto, esige che le disposizioni contenute negli atti siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito.

Si ha dunque irragionevolezza quando si riscontri una contraddizione tra una disposizione (artt. 3, come rettificato con Decreto Rettorale n. 2561/2017, protocollo n. 67384 del 19.09.2017 e 4 del Decreto Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017) ed il pubblico interesse perseguito (valorizzazione dei titoli accademici e professionali).

I giudici del Consiglio di Stato hanno pure osservato che ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. lgs. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, le stazioni appaltanti hanno sì il potere discrezionale di fissare, nel disciplinare la gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un potere discrezionale, **ma che quest'ultimo conosce, appunto, i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.**

Nel caso di specie i limiti in questione sono stati ampiamente superati, oltre ancora a portare ad un risultato contraddittorio e dannoso per gli odierni ricorrenti.

Ed invero, una volta che questi, come gli altri candidati ammessi con riserva, hanno conseguito il titolo, si ritrovano a subire una **illegittima discriminazione** non essendogli stati riconosciuti gli stessi punti di coloro che hanno conseguito il loro stesso titolo, con grave violazione del principio di uguaglianza.

B) Legittimo affidamento del cittadino nello Stato (art. 3 Cost.).

Nella specie l'interesse dei ricorrenti alla tutela della loro sfera giuridica in sede di prove selettive per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018 consisteva nel vedersi applicato, ai fini della valutazione del *test* di ammissione, il n. di 7 punti riconosciuto a coloro che erano in possesso di un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse del bando e comunque nel vedersi applicate le regole concorsuali pubblicate nel bando, eguali per tutti i candidati, così come definite nel medesimo bando.

Tale interesse era stato generato proprio da un precedente comportamento della P.A. la quale, attraverso la rettifica dell'art. 3, avvenuto con Decreto Rettorale n. 2561/2017, protocollo n. 67384 del 19.09.2017, del Decreto Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017, ha previsto espressamente che anche coloro i quali non erano ancora in possesso del titolo in questione potevano iscriversi alla selezione sotto la condizione che avessero conseguito il predetto titolo entro il termine perentorio del 28 dicembre 2017.

Ciò aveva indotto gli odierni ricorrenti ad organizzare la loro adesione alla partecipazione al predetto concorso secondo le modalità ed i contenuti predeterminati dal bando, tra cui vi era anche la previsione dell'attribuzione dei 7 punti a coloro che avesse conseguito il titolo che entro il termine ultimo indicato nel bando gli stessi avrebbero certamente ottenuto, come di fatto lo hanno ottenuto, **confidando perciò nel conseguimento di un risultato che fosse determinato non solo dalle risposte fornite ai quesiti del test, ma anche, appunto, dall'assegnazione a proprio favore dei dovuti e meritati 7 punti per il possesso del titolo.**

A questo punto occorre rilevare che la questione della tutela del legittimo affidamento del cittadino nello Stato investe uno dei principi più importanti dell'azione amministrativa, nonché uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea.

Peraltro, da un punto di vista soggettivo, è evidente che in alcun modo i ricorrenti avrebbe potuto prevedere che non gli venissero attribuiti i 7 punti e, da un punto di vista oggettivo, gli artt. 3, come rettificato con Decreto Rettoriale n. 2561/2017, protocollo n. 67384 del 19.09.2017 e 4 del Decreto Rettoriale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017 positivizzano proprio il riconoscimento ai ricorrenti degli stessi punti.

Risultano quindi realizzati nella fattispecie entrambi i **presupposti, soggettivo e oggettivo, richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della tutela giurisdizionale del legittimo affidamento** (cfr. *ex plurimis* CGCE, 15 luglio 2004, C-37 e 38/02, causa Di Leonardo c. Min. commercio con l'estero; nonché Cons. St., V, 23 marzo 2009, n.

1741), ossia la **buona fede soggettiva del privato**, il quale non poteva assolutamente immaginare una non applicazione dei 7 punti per coloro che venivano ammessi con riserva e la **oggettiva base affidante**.

C) Imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Nell'ambito del diritto amministrativo tali principi sono stati ricondotti anche e soprattutto alla **generale clausola di "buona fede"**.

Presupposto del costrutto è che l'Amministrazione ricopre il ruolo di **parte imparziale**, che deve costantemente e necessariamente tener conto delle posizioni soggettive di coloro che sono interessati all'esercizio di una determinata funzione di cui è titolare l'Autorità pubblica.

Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un **rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini**, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, ossia di **rispettare le regole della buona fede**.

Del resto, anche l'ecc.mo Consiglio di Stato (sentenza n. 7966/2010) ha ribadito che *"secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede, sancito dall'art. 1366 c.c., applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e*

sicure, soprattutto quando possono derivarne conseguenze negative” (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260).

Peraltro, devesi ricordare anche quel pronunciamento secondo il quale *“nel caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara pubblica, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati...” (C.d.S., sez.V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).*

A questo punto, essendo i ricorrenti in assoluta buona fede e non essendo altrimenti interpretabili le clausole del bando di concorso richiamate, è evidente che ai ricorrenti dovevano essere attribuiti i 7 punti a loro negati per coloro che avevano conseguito il titolo di un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, posto che gli stessi lo avrebbe conseguito, come di fatto lo hanno conseguito, comunque entro il termine perentorio del 28 dicembre 2017, così come espressamente previsto dal bando di concorso.

Ne consegue ancora una volta che del tutto illegittimamente l'Università degli Studi di Palermo ha ommesso, in sede di redazione e pubblicazione delle graduatorie di valutazione/rivalutazione dei titoli e di merito, di valutare i suddetti 7 punti a favore degli odierni ricorrenti e, pertanto, le graduatorie (quella relativa alla valutazione/rivalutazione dei titoli e quella di merito) dovranno essere entrambe annullate *in parte qua*, si ribadisce, con attribuzione ai ricorrenti, innanzitutto, nella graduatoria della valutazione/rivalutazione dei titoli di n. 7 punti ciascuno per avere entrambi ottenuto un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e, conseguentemente, nella graduatoria di merito dell'attribuzione del punteggio di 54.5 per il dott. Di Giovanni cui ha titolo (p. 47.5 della prova + 7 punti per il possesso del titolo di diploma universitario) e del punteggio di 55.75 per il dott. Varrica cui ha ugualmente titolo (p. 48.75 della prova + 7 punti per il possesso del titolo di diploma universitario), modifica della graduatoria e inserimento degli stessi ricorrenti tra gli aventi diritto all'immediata immatricolazione per l'anno accademico 2017/2018 presso l'Università degli Studi di Palermo, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153), previa adozione della suddetta idonea misura cautelare di immatricolazione in sovrannumero.

D) "Principio di effettività del diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli" (art. 34 Cost.).

Ai sensi dei commi III e IV dell'art. 34 Cost., "i capaci e meritevoli... hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto...".

I ricorrenti hanno dimostrato di essere soggetti capaci e meritevoli, avendo brillantemente conseguito il titolo del diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e precisamente, si ribadisce, laurea (triennale) in infermieristica il dott. Di Giovanni in data 09.11.2017 e laurea (triennale) in ostetricia il dott. Varrica in data 27.11.2017, quindi prima del termine perentorio del 28 dicembre 2017 previsto dal bando di concorso, rispettivamente con la votazione di 105/110 il primo e con la votazione di 110/110 e lode il secondo.

Tuttavia, come già ampiamente argomentato in fatto, la Pubblica Amministrazione ha omesso di applicare al punteggio ottenuto nelle prove, nonché previamente alla graduatoria della valutazione/rivalutazione dei titoli, i dovuti e meritati 7 punti dell'avente titolo.

Sul punto devesi ribadire che, con il riconoscimento dei predetti punti, rispetto alla impugnata graduatoria di merito i ricorrenti si sarebbe collocati, rispettivamente, in posizione n. 32 il dott. Di Giovanni ed in posizione n. 27 il dott. Varrica e che, quindi, avrebbero entrambi avuto pieno diritto di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018 che ha stanziato un contingente di n. 40 (quaranta) posti per l'immatricolazione.

A questo punto è palese illegittimità - nonché incostituzionalità - delle suddette graduatorie le quali, non essendo stata né annullate in sede di autotutela né corrette o rettificate in senso satisfattivo per le ragioni dei ricorrenti, sono state giustamente impugnate. Tra l'altro, come già anticipato, il dott. Varrica, doc. 13, mediante il proprio legale di fiducia aveva espressamente manifestato l'illegittimità della valutazione/rivalutazione dei titoli mediante lettera consegnata a mano in data 31 ottobre 2017, doc. 14, all'Università degli Studi di Palermo, la quale, tuttavia, piuttosto che agire in via di autotutela provvedendo a rielaborare la graduatoria, si è giustificata trincerandosi dietro una del tutto ingiustificata manifestazione di autonomia di valutazione, doc. 15.

Sul punto deve essere precisato che seppure nel bando di gara era espressamente previsto, all'art. 5, che *"entro le ore 13.00 del 29 settembre 2017 i candidati dovranno depositare, i titoli utili per la valutazione unitamente al proprio curriculum presso la Segreteria Studenti..."* ciò non può equivalere, come illegittimamente sostenuto dall'Amministrazione, alla non attribuzione del punteggio a coloro che erano stati ammessi con riserva, ponendosi tale atteggiamento in maniera fin troppo evidente in contrasto con il principio meritocratico di cui al richiamato art. 34 Cost., oltre che ancora con tutti i principi costituzionali precedentemente indicati.

Ed invero, una volta che l'Amministrazione ha ammesso la possibilità di iscrizione al concorso con riserva, tutti i candidati che avrebbero conseguito il titolo entro la data indicata nel

bando, come gli odierni ricorrenti, avrebbero avuto diritto al conteggio dei 7 punti.

III) Domanda di risarcimento ex art. 30 c.p.a.

La non applicazione del numero di 7 punti ai ricorrenti che hanno in ogni caso conseguito il titolo di un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse entro il termine perentorio del 28 dicembre 2017, così come espressamente previsto dal bando di concorso, cagiona loro un consistente **danno ingiusto**. Ciò in quanto **l'impossibilità per i ricorrenti di frequentare utilmente i corsi universitari**, ai quali avevano diritto di accedere sin dal 13.11.2017 scorso, **deriva da atti illegittimi ed incostituzionali**.

Tra l'altro è evidente **che tale danno si aggrava sempre più** per ogni giorno che passa senza che i ricorrenti possano essere immatricolati e frequentare nel corrente anno accademico le lezioni del prescelto corso di laurea.

Inoltre, il danno cagionato dall'amministrazione è anche **irreparabile**, in quanto l'attuale perdurante mancata frequenza del prescelto corso universitario non sarà più successivamente recuperabile dai ricorrenti, sicché tale pregiudizio, che peraltro, si ripete, si acuisce sempre più con il passare del tempo, obbliga l'amministrazione responsabile al **risarcimento del danno in forma specifica** in particolare sotto forma di **sospensione cautelare dell'efficacia delle impugnate graduatorie di valutazione e rivalutazione dei titoli e di merito** nella parte in cui i ricorrenti non sono stati calcolati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si controverte e,

conseguentemente, **immatricolazione in soprannumero al suddetto corso**, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocatisi in graduatoria e con obbligo delle Amministrazioni resistenti di procedere alla suddetta immatricolazione.

Solo in subordine, si chiede il risarcimento del danno per equivalente per l'ipotesi in cui l'invocata tutela cautelare non fosse sufficiente a ripristinare e reintegrare in forma specifica la posizione dei ricorrenti.

A tal fine, ci si riserva di documentare e quantificare il relativo ammontare monetario in proseguo di giudizio. Sin d'ora, sulle somme che saranno riconosciute si chiede la maggiorazione degli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria.

IV) Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Quanto al *fumus boni iuris* si confida che la ragionevole previsione circa il favorevole esito del presente ricorso emerga dalle censure enucleate nei motivi che precedono.

Quanto al *periculum in mora* occorre osservare che i ricorrenti, sulla base di quanto sopra affermato e dimostrato sia in punto di fatto che di diritto, rischiano di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, un pregiudizio grave e irreparabile consistente nella concreta impossibilità di immatricolarsi in tempo utile ai fini della frequentazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018 presso l'Università degli Studi di Palermo.

Pertanto, a fronte di tale pregiudizio, i ricorrenti chiedono:

-la sospensione dell'efficacia dell'impugnata graduatoria di merito nonché delle precedenti graduatorie di valutazione e rivalutazione dei titoli nella sola parte di interesse, ossia limitatamente alla parte in cui gli stessi non sono stati collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si controverte;

-per l'effetto, di essere immatricolati in soprannumero al suddetto corso, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocatisi in graduatoria, e con conseguente obbligo delle Amministrazioni resistenti di procedere alla suddetta immatricolazione.

Sul punto, non sfuggirà a codesto Ecc.mo Collegio che, nel quadro della doverosa valutazione comparativa degli interessi rilevanti ai fini dell'assentimento della tutela cautelare, l'Amministrazione non patirebbe alcun nocumento dall'immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte; anzi tale misura tutelerebbe e realizzerebbe in pieno l'interesse pubblico dell'Amministrazione, posto che dalla suddetta immatricolazione in soprannumero potrebbe derivare la sopravvenuta carenza di interesse degli stessi ricorrenti alla decisione del presente ricorso.

Devesi in ogni caso evidenziare che entrambi i ricorrenti hanno effettuato richiesta di accesso agli atti che al momento è in attesa di essere evasa, doc.ti 17 e 18, con la conseguenza che ci si riserva fin d'ora di spiegare eventuali altri profili di illegittimità mediante motivi aggiunti.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, sia in fatto sia in diritto, i dott.ri Di Giovanni Marco e Andrea Varrica, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono:

voglia l'Ecc. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo

-previa adozione di idonee misure cautelari ed ammissione con riserva in soprannumero dei ricorrenti all'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018 presso l'Università degli Studi di Palermo, fissare l'udienza di merito ex art. 55, IV comma, c.p.a. giusta istanza che si allega in seno al ricorso ed annullare l'impugnata graduatoria di merito nonché le precedenti graduatorie di valutazione e rivalutazione dei titoli nella sola parte in cui non hanno applicato ai dott.ri Di Giovanni e Varrica il numero di 7 punti spettanti a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse del bando (nel caso che ci occupa, rispettivamente, laurea in infermieristica e laurea in ostetricia), conseguito dal dott. Di Giovanni in data 09.11.2017 e dal dott. Varrica in data 27.11.2017 e, quindi, prima del termine perentorio (28 dicembre 2017) fissato nel bando concorso e, perciò, limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono stati collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si controverte;

-dichiarare i ricorrenti ammessi ed iscritti, anche in soprannumero, al suddetto corso di laurea, con conseguente obbligo delle Amministrazioni resistenti di procedere

all'immatricolazione, anche in soprannumero dei ricorrenti stessi al corso di laurea medesimo;

-condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni ingiusti, anche da ritardo, inflitti ai ricorrenti, nonché al pagamento delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge.

Ai fini delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo di € 650,00.


In via istruttoria si depositano i seguenti documenti a sostegno dei motivi del ricorso:


- 1) Legge 2 agosto 1999 n. 264 che introduce il c.d. sistema del numero chiuso per l'accesso alle Università.
- 2) Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 n. 645.
- 3) Decreto Rettorale n. 2379/2017 del 29 agosto 2017 (bando di concorso).
- 4) Decreto Rettorale n. 2561/2017 del 19 settembre 2017 (rettifica al bando di concorso).
- 5) Decreto Rettorale n. 2701/2017 del 05 novembre 2017 (rettifica al bando di concorso).
- 6) Decreto n. 2667/2017, prot. n. 70613 del 01.10.2017 (decreto di nomina Commissione).
- 7) Domanda del dott. Di Giovanni di ammissione al *test* di ingresso per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie (codice 2153) a.a. 2017/2018.
- 8) Domanda del dott. Varrica di ammissione al *test* di ingresso per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze

Infermieristiche e Ostetriche delle professioni Sanitarie
(codice 2153) a.a. 2017/2018.

- 9) Graduatoria relativa alla valutazione dei titoli (atto impugnato) resa pubblica il giorno 11 ottobre 2017, poi rivalutata.
- 10) Graduatoria relativa alla rivalutazione dei titoli (atto impugnato) resa pubblica in data 27 ottobre 2017.
- 11) Graduatoria di merito (atto impugnato) in cui non sono stati applicati ai ricorrenti il numero di 7 punti cui invece avevano titolo e diritto.
- 12) Copia certificato di laurea in infermieristica conseguito dal dott. Di Giovanni in data 09.11.2017.
- 13) Copia certificato di laurea in ostetricia conseguito dal dott. Varrica in data 27.11.2017.
- 14) Copia nota consegnata a mani del dott. Varrica all'Università degli Studi di Palermo.
- 15) Copia protocollo di ricezione della predetta nota da parte dell'Università degli Studi di Palermo.
- 16) Copia risposta dell'Università degli Studi di Palermo al dott. Varrica.
- 17) D.R. 2583 del 23 agosto 2017 relativo al bando dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- 18) Ricevuta dell'istanza di accesso agli atti del dott. Di Giovanni.
- 19) Ricevuta dell'istanza di accesso agli atti dott. Varrica.
- 20) Istanza di fissazione dell'udienza di merito.

Palermo li 05.12.2017

Avv. Paola Saladino



Avv. Simona Saladino


Procura alle liti


Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli avv.ti Paola Saladino e Simona Saladino con Studio in Palermo nella via M.se di Villabianca n. 175, ove eleggiamo domicilio. Conferiamo ai nominati procuratori ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese espressamente quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio e nominare sostituti in udienza. Dichiariamo di avere ricevuto dai nominati procuratori l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati. Dichiariamo, inoltre, di essere stati informati dai nominati procuratori, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi disciplinato, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato d.lgs. n. 28/2010 e dei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da documento separato sottoscritto al momento del conferimento dell'incarico e che si allega al presente atto.

Palermo li 04.12.2017

Marco di Giovanni




Andrea Varrica




Avv. Paola Saladino




Avv. Simona Saladino





Corte di Appello di Palermo



Relazione di notificazione CIVILE

104171202402(0)

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

UNIVERSITA PA
MARTINA PIAZZA, 61
PALERMO

Consegnandola a persona qualificata per:

lo stesso



URGENTE

012024 00002/4

A04/2017

Data Notifica
05/12/2017

Stato
DI GIOVANNI MARCO

Avvocato
SALADINO PAOLA

104171202402(0)



capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretario/iva ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e della persona prevista dall'art. 139 co.2, n. busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di corso, dell'atto e il relativo espletamento

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone adibite alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 143 c.p.c.). Specifico Avviso

Sped. Raccomandata N° _____

Firma del Portiere

Data

05/12/17

MAURIZIO ROSOLINO
UFFICIALE GIURIDICO
CORTE D'APPELLO PALERMO

15

Relata di notifica

Ad istanza dei dott.ri Marco Di Giovanni e Andrea Varrica, io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario** addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Palermo ho notificato e rilasciato copia del ricorso che precede, per averne piena e legale scienza e a ogni effetto di legge:

-al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato la cui sede distrettuale è sita in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n. 81 e ciò ad ogni effetto di legge a mani di



-all'Università degli Studi di Palermo, in persona del rettore *pro tempore*, c.f. 80023730825, part. iva 00605880822, presso la sua sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 e ciò ad ogni effetto di legge a mani di

ed altra distinta copia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nella sua sede distrettuale sita in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n. 81 e ciò ad ogni effetto di legge a mani di



104171202401(3)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

MIN ISTRUZIONE

a/o AVVOC

DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81

PALERMO

Consegnandola a persona qualificata:

lo stesso

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione	
Buccheri Roberto t.g.	
PA,	- 5 DIC. 2017 *
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO Piero Matranga Corte di Appello - Palermo	

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ha trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affido avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°.

Firma del Portiere

Data

Uff./Funz. Giudiziaro

URGENTE

012024

000001/4

A04/2017

Data Ricevuta
05/12/2017

Ufficiale
DI GIOVANNI MARCO

Avvocato
SALADINO PAOLA

35



104171202403(7)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

UNIVERSITA PA

a/o AVVOC

DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81

PALERMO

Consegnandola a persona qualificata:

lo stesso

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione	
Buccheri Roberto t.g.	
PA,	- 5 DIC. 2017 *
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO Piero Matranga Corte di Appello - Palermo	

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ha trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affido avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°.

Firma del Portiere

Data

Uff./Funz. Giudiziaro

URGENTE

012024

000003/4

A04/2017

Data Ricevuta
05/12/2017

Ufficiale
DI GIOVANNI MARCO

Avvocato
SALADINO PAOLA

35

-alla dott.ssa Maria Cavallaro nella sua residenza sita in Palermo
nella via F. Brunelleschi n. 56 e ciò ad ogni effetto di legge a
mani di



104171202404(4)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

CAVALLARO MARIA
BRUNELLESCHI FILIPPO VIA, 56
PALERMO

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

Uscire

URGENTE

012024

DDDD04/4

A04/2017

Data Richiesta
06/12/2017

Avvocato
DI GIOVANNI MARCO

Avvocato
SALADINO PAOLA

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretario/vo ivi addetto/vo

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e della persona prevista dall'art. 138 co. 2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n. di cron. dell'atto e l'indirizzo del destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone indicate alla ricezione dell'atto. Atti ed avvisi alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

7 DIC. 2017

UFF. Esec. Giudiziaro

UFFICIO S.M.E.P.
ELLIATA GIUSEPPE
UFFICIO ALI QUINZIANI 001

39